

COMUNE DI PERDAXIUS

Revisore Unico

Verbale n° 9

L'anno duemila ventidue, il giorno 22 del mese di aprile, si è il revisore unico del Comune di Perdaxius per esprimere il proprio parere in merito alla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 21 aprile 2022 inerente” *Approvazione delle tariffe per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) anno 2022. Fissazione scadenza pagamenti tributo e agevolazioni Covid-19 in favore delle utenze non domestiche soggette a restrizioni fino al perdurare dello stato emergenziale*”.

Il Revisore:

- Visto l'art.1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) con cui viene abolita l'Imposta Comunale Unica (IUC) ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI), mentre l'imposta municipale propria (IMU) viene disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della suddetta legge;
- l'art. 1 comma 738 della legge 27 dicembre 2019 n. 160 (Legge di Bilancio 2020) ha stabilito che, a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'art. 1 comma 639 della legge n. 147/2013 è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 30 settembre 2020 e con successiva modifica con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio comunale n. 20 del 30 luglio 2021 è stato approvato il Regolamento per la disciplina della tassa rifiuti (TARI) istituita con i commi 641 a 668 dell'articolo 1 della legge n. 147 del 27 dicembre 2013;
- Visto l'art.1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:” gli Enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”
- L'art. 174 del D.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- Visto l'art. unico, D.M. Ministero dell'Interno 24 dicembre 2021 che dispone: “1. Il termine



per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli Enti locali è differito al 31 marzo 2022”;

- l'art. 3, c. 5-sexiesdecies, D.L. 30 dicembre 2021, n. 228 (convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15 il quale dispone: *“5-sexiesdecies. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali, previsto all'articolo 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, da ultimo differito ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 24 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 309 del 30 dicembre 2021, è prorogato al 31 maggio 2022.”*
- l'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 22 convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15, a mente del quale *“....A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. ...”*;
- Vista la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 21 aprile 2022 avente ad oggetto “validazione del Piano Economico Finanziario del Servizio di gestione dei Rifiuti per l'annualità 2022/2025 secondo MTR-2 allegato alla delibera ARERA 363/2021” con la quale sono stati determinati, per l'esercizio in argomento, i costi di gestione da coprire con la tassa rifiuti;
- Vista la deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio comunale n. 20 del 30 luglio 2021 con la quale è stato modificato il regolamento per la TARI in precedenza approvato dal Consiglio comunale n. 19 del 30 settembre 2020 e che all'art. 10 ha previsto “ la riduzione della tariffa della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2021 a favore di alcune categorie di utenze non domestiche a causa dell'emergenza sanitaria legata alla pandemia di Covid-19 ;
- Che l'Ente per le finalità di cui alla deliberazione citata ha avuto a disposizione somme per un ammontare complessivo di euro 3.091,27;
- Visto l'art. 13 del Decreto legge 22 febbraio 2022, n. 4, convertito con modificazioni dalla Legge 28 marzo 2022, n. 25, e relativo alla possibilità di utilizzare i risparmi dei Fondi COVID percepiti per le annualità precedenti, anche nel corso dell'esercizio 2022;
- Preso atto che, delle somme assegnate, per le specifiche finalità concernenti le riduzioni tari, ed in particolare delle risorse di cui all'art. 106 del D.L. n. 30/2020, come integrate dalle risorse di cui all'articolo 39, comma 1, del D.L. 104/2020, risulta non utilizzata la somma residua di importo pari ad € 2.570,57;
- L'Ente ha valutato l'opportunità e la necessità di riproporre le azioni di sollievo, ovvero la



riduzione, nei confronti delle categorie di utenze non domestiche risultate beneficiarie nell'esercizio 2021, rideterminando la riduzione in relazione alla residua quota di risorse disponibili, in considerazione della eccezionale condizione da pandemia da Covid-19, per il cui contenuto dettaglio si fa espresso riferimento al testo della proposta di delibera in esame;

- Che il costo delle riduzioni indicate, complessivamente pari ad euro 2.570,57, sarà destinato a copertura del periodo 01/01/2022-31/03/2022;
- Preso atto delle suddette aliquote e relative agevolazioni/riduzioni nonché delle scadenze entro le quali procedere al versamento della TARI dovuta per l'anno 2022 – si rimanda al testo della proposta di delibera n 12 del 21/04/2022;

VISTO

- il parere favorevole espresso in ordine alla regolarità tecnica dal Responsabile competente, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs 267/2000 attestante anche la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis;
- il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs 267/2000.

CONSIDERATO

- il ruolo dell'organo di revisione contabile in materia di regolamento per l'applicazione di tributi locali così come previsto dall'art. 239 comma 1 lettera b), n. 7 del TUEL;

ESPRIME

Parere favorevole sulla Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 21 aprile 2022, avente ad oggetto: "Approvazione delle tariffe per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) anno 2022 – Fissazione scadenza pagamenti - Agevolazioni COVID-19 in favore delle utenze non domestiche soggette a restrizioni fino al perdurare dello stato emergenziale"

Il Revisore raccomanda all'Ente

di pubblicare la deliberazione sul sito internet istituzionale dell'Ente e sul sito internet del Ministero delle Finanze.

Il Revisore
Pietro Soru

